

DELIBERA N. 489 del 10 dicembre 2025

Oggetto: procedimento sanzionatorio in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025 – Stazione Appaltante Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

VISTI

gli atti del procedimento **UVCC – Fasc. Anac n. 674/2025** avviato da questa Autorità con nota prot. n. 86466 del 10 giugno 2025 nei confronti della Stazione Appaltante in oggetto;

VISTO

l'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO

il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei Contratti pubblici” e i relativi allegati;

VISTO

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante le “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.31 marzo 2023, n. 36*”;

VISTO

il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. 24 novembre 1981, n. 689 recante le “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO

il Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

VISTO

il comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) e le FAQ in materia di qualificazione in esso richiamate da considerarsi parte integrante e sostanziale del comunicato medesimo.

CONSIDERATO

che il presente procedimento attiene ad un'istanza di qualificazione presentata in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo e regolamentare in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti definito dall'ANAC;

CONSIDERATO

che, di conseguenza, quanto deliberato in questa sede non può costituire precedente per i casi futuri, restando limitato al contesto iniziale di applicazione e restando salve future ulteriori valutazioni del Consiglio dell'Autorità, anche alla luce della eventuale, progressiva evoluzione del quadro regolatorio di riferimento;

Considerato in fatto

Con nota dell'Autorità prot. n. 23939 del 14 febbraio 2025 erano richieste informazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'allegato II.4 al d.lgs. 36/2023, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla stazione appaltante Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e confermare il livello di qualificazione conseguito (SF1).

Con nota acquisita al protocollo ANAC n. 40751 del 13 marzo 2025, il Consorzio inoltrava due schemi rappresentanti la composizione della SOS alla data della domanda ed allo stato attuale, con indicazione dei titoli di studio e della formazione di ciascuno, ma senza trasmettere alcun documento a comprova.

Di conseguenza, con nota prot. ANAC n. 63278 del 24 aprile successivo l'Autorità inoltrava una seconda richiesta, specificando la necessità di acquisire la documentazione attestante quanto riportato negli schemi suddetti.

Con comunicazione prot. ANAC n. 64653 del 29 aprile 2025 il Consorzio chiedeva se fosse possibile inviare le autocertificazioni dei titoli di studio e degli attestati di specializzazione dei soggetti in questione e con riscontro prot. ANAC n. 66532 del 5 maggio successivo l'Autorità chiariva la necessità di acquisire copia conforme all'originale di tutta la documentazione riferita alla Struttura Organizzativa Stabile (SOS) dichiarata ai fini del conseguimento della qualificazione SF1 e a quella attuale, dunque, di tutti i titoli di studio e degli attestati di formazione e specializzazione di tutti i soggetti indicati negli schemi suddetti, nonché i *curricula*.

Con note prot. ANAC n. 71317 e 71595 del 13 maggio 2025 il Consorzio riscontrava la richiesta, tuttavia, dall'analisi della documentazione trasmessa a comprova del possesso dei requisiti dichiarati ai fini del conseguimento della qualificazione si riscontravano diverse criticità.

Innanzitutto, il Consorzio aveva omissso di comunicare tempestivamente la modifica della SOS dichiarata in sede di domanda di qualificazione 8 giugno 2023, ovvero la cessazione di OMISISS e l'ingresso di altri componenti, impedendo di fatto all'Autorità ogni opportuna e tempestiva valutazione in ordine al mantenimento dei requisiti di qualificazione in capo alla Stazione Appaltante.

Inoltre, prendendo come riferimento lo schema compilato relativo alla SOS in carica alla data della domanda, tenuto conto del comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) che richiama le FAQ *in subiecta materia* pubblicate sul sito della scrivente Autorità, emergeva che:

1. con riferimento a OMISSIS non era stata dimostrata la formazione né di base, né avanzata né specialistica, atteso che la maggior parte degli attestati trasmessi era successiva alla data della domanda di qualificazione, mentre la restante parte era composta da corsi di durata inferiore alle 4 ore i quali, anche sommati sul presupposto (non provato) che si trattasse di un unico ciclo di formazione, non era sufficiente a coprire neanche il minimo di monte ore utile per dimostrare la formazione base (20 ore);
2. relativamente a OMISSIS valevano le medesime motivazioni espresse con riferimento a OMISSIS: le attestazioni trasmesse riguardavano pressoché tutti i corsi del 2025, quindi successivi alla domanda di qualificazione e quelli residui non arrivavano al monte ore minimo per la formazione base;
3. con riferimento a OMISSIS, era stato trasmesso un solo attestato relativo ad un'unica giornata di formazione risalente al 2017, quindi troppo datata rispetto ai tre anni dalla data della domanda di qualificazione entro i quali deve essere comprovata la formazione;
4. con riferimento a OMISSIS non era stato trasmesso alcun attestato di formazione;
5. in relazione a OMISSIS, gli unici due attestati di formazione computabili erano quelli del 2023, atteso che quello del 2025 è evidentemente successivo alla data di qualificazione mentre quelli frequentati n.q. di iscritto a OMISSIS non potevano e non possono essere presi in considerazione in quanto estranei all'ambito dei programmi formativi dell'Ente di appartenenza.

Prendendo come riferimento lo schema compilato relativo alla **SOS attualmente in carica**, considerato che non era stata indicata la data in cui i nuovi componenti erano stati designati, quindi era impossibile effettuare una ricostruzione sistematica, con riferimento alla formazione dei componenti OMISSIS, valevano le stesse motivazioni espresse in precedenza, trattandosi di componenti originari e rimasti nella SOS. Quanto a OMISSIS, non era stato trasmesso alcun attestato di formazione.

Come chiarito dalle FAQ in materia di qualificazione pubblicate sul sito dell'Autorità e ribadito nello schema trasmesso alla Stazione Appaltante per la compilazione, per la formazione base possono essere considerati esclusivamente i corsi di durata superiore a n. 4 ore e per complessive 20 ore almeno, fruiti nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione, mentre per la formazione specialistica, con prova di valutazione finale, possono essere considerati esclusivamente i corsi di durata superiore a n. 20 ore e per complessive 60 ore almeno, fruiti sempre nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione; infine, per la formazione avanzata è necessario un diploma di esperto in appalti pubblici rilasciato dalla SNA, oppure master universitari di II livello o titoli analoghi con prova di valutazione finale, relativa a tale tipo di formazione, con indicazione della durata, pari ad almeno 120 ore.

Atteso che i fatti descritti apparivano idonei a incidere sul punteggio e sulla qualificazione nel livello conseguito (SF1), con nota prot. Anac n. 86466 del 10 giugno 2025 si procedeva alla contestazione dell'addebito, ovvero all'avvio del procedimento sanzionatorio volto ad accertare - ai sensi dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023 - l'eventuale grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui al medesimo articolo 63 del codice.

Con comunicazione prot. Anac n. 100980 del 10 luglio 2025 il Consorzio vigilato trasmetteva ulteriori attestati di formazione del personale della SOS, deducendo che OMISSIS ha cessato il servizio il OMISSIS e che OMISSIS ha preso servizio il primo

febbraio 2025, effettuando le dovute modifiche relative all'aggiornamento della SOS sia sulla piattaforma ANAC sia sulle connesse piattaforme di *e-procurement* regionali e nazionali. Il Consorzio precisava che nel periodo di vacanza non è stata effettuata alcuna attività.

Con la medesima nota, la Stazione Appaltante aggiungeva di essere disponibile – qualora la formazione comprovata non fosse sufficiente – ad effettuare le azioni necessarie a rispettare la normativa in materia di qualificazione nel minor tempo possibile ed informava di aver approvato a dicembre 2024 un piano di formazione 2025 per tutto il personale con un monte ore minimo per ciascun dipendente di 40 ore e di proporsi di adottare entro luglio 2025 un provvedimento interno per verificare annualmente i requisiti di formazione del personale della SOS, per imporre un obbligo di aggiornamento periodico, prevedere la formazione continua per tutti i dipendenti e individuare un responsabile della formazione per il monitoraggio delle scadenze e dei piani.

Successivamente, con nota prot. Anac n. 136780 del 28 ottobre 2025, l'Autorità, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio nell'adunanza del 22 ottobre 2025 circa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori relativamente al procedimento sanzionatorio in oggetto, ha comunicato la sospensione dei termini del medesimo procedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del "Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023".

In data 25 novembre 2025, visto quanto deliberato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza dell'11 precedente circa la necessità di richiedere ulteriori memorie/documentazione al fine di valutare in via definitiva l'adozione di possibili provvedimenti sanzionatori, è stato richiesto alla stazione appaltante (prot. Anac n. 147030/2025) di trasmettere eventuale documentazione/memorie ulteriori rispetto a quella già in atti entro e non oltre il 6 dicembre 2025, data corrispondente al termine della sospensione del procedimento di 45 giorni, di cui all'art. 13, comma 2, del richiamato regolamento sanzionatorio in materia di qualificazione.

La stazione appaltante, con note acquisite al protocollo Anac ai nn. 150536, 150544 e 150545 del 4 dicembre 2025 ha trasmesso una memoria difensiva corredata da copiosa documentazione.

Con la suddetta memoria il Consorzio ha ricapitolato la lunga interlocuzione con l'Autorità nell'ambito del presente procedimento sanzionatorio, richiamato i precedenti dell'Anac in subiecta materia e dedotto, in estrema sintesi: 1) l'adeguatezza sostanziale della propria SOS rispetto alle gare espletate; 2) il proprio comportamento collaborativo e trasparente nel corso del procedimento sanzionatorio e, dunque, l'assenza di dolo o colpa grave; 3) l'irrelevanza della procedura OMISSIS ai fini delle contestazioni Anac sulla SOS in considerazione del fatto che la gara in parola è stata gestita dalla SUA provinciale e non dal Consorzio.

Considerato in diritto

La documentazione prodotta dalla Stazione Appaltante, comprese le integrazioni da ultimo trasmesse in data 4 dicembre 2025, non consente il completo superamento delle eccezioni formulate con la comunicazione di avvio del procedimento prot. Anac n. 86466 del 10 giugno 2025.

Ed invero, con riferimento ai componenti della SOS dichiarati alla data della domanda di

qualificazione 8 giugno 2023, risulta comprovata la sola formazione base di OMISISS, ma non anche quella di OMISISS. Ed invero, ai primi due componenti possono essere riconosciute solo 12 ore di formazione base sulle venti necessarie, in quanto molti degli attestati prodotti sono successivi alla data della domanda oppure antecedenti al triennio dalla data della domanda. Quanto alla formazione specialistica e alla formazione avanzata, nessuno dei due componenti dichiarati (OMISISS) risulta possedere tale tipo di formazione, non essendo stati prodotti attestati per complessive 60 ore o 120 ore, né diplomi di master universitari di II livello o diplomi di esperto in appalti rilasciato dalla SNA o titoli analoghi con prova di valutazione finale. Sulla posizione di OMISISS si fa presente che – come già dedotto nell’avvio del procedimento sanzionatorio – i corsi frequentati OMISISS non potevano e non possono essere presi in considerazione in quanto estranei all’ambito dei programmi formativi dell’Ente di appartenenza.

Conseguentemente, diversamente da quanto dichiarato in sede di domanda (quattro componenti della SOS con formazione base due con formazione specialistica e due con formazione avanzata), risultano *per tabulas* solo due componenti con formazione base e nessun componente con formazione specialistica e avanzata.

L’assenza dei requisiti di formazione comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da 54,33 a 39,51 e, dunque, all’abbassamento del livello di qualificazione da SF1 a SF2.

Ciò significa che il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza non aveva i requisiti per qualificarsi al livello SF1 e che, attraverso la dichiarazione sulla formazione del personale della SOS ha ottenuto un punteggio ed un beneficio (la qualificazione SF1) cui non aveva diritto.

Con riferimento ai componenti della SOS dichiarati quali componenti attuali, si osserva che OMISISS risultano possedere la formazione base, potendo far valere i corsi successivi alla data della domanda di qualificazione, mentre restano le criticità a carico di OMISISS, che non supera le 15 ore di formazione base. Quanto alla formazione specialistica e avanzata, indicata questa volta solo con riferimento a OMISISS, la stessa non risulta comprovata per le medesime ragioni espresse in precedenza.

Conseguentemente, anche con riferimento alla composizione riferita come attuale della SOS del Consorzio, diversamente da quanto indicato nello schema trasmesso all’Autorità (quattro componenti con formazione base ed uno con formazione specialistica ed avanzata), risultano *per tabulas* solo tre componenti con formazione base e nessun componente con formazione specialistica e avanzata.

L’assenza dei requisiti di formazione comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da 54,33 a 39,51 e, dunque, all’abbassamento del livello di qualificazione da SF1 a SF2.

Ciò significa che il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza non aveva i requisiti per qualificarsi al livello SF1 e che, attraverso la dichiarazione sulla formazione del personale della SOS ha ottenuto un punteggio ed un beneficio (la qualificazione SF1) cui non aveva diritto.

Quanto all’elemento psicologico sotteso alla suddetta dichiarazione, si ritiene sussistente il dolo per i motivi che seguono.

Innanzitutto, rileva la circostanza che sul sito dell’Autorità, per chi volesse avanzare una domanda di qualificazione, sono stati messi a disposizione sin dall’inizio sia numerose FAQ che spiegano – per quanto in questa sede interessa – le caratteristiche dei corsi validi per

la formazione base, avanzata e specialistica, sia l'applicativo per la presentazione della domanda con possibilità di autovalutazione, per poter calcolare il punteggio prima di inoltrare la domanda.

Tali strumenti mettevano e mettono tuttora gli interessati nelle condizioni di valutare se gli attestati e i titoli di studio in possesso dei componenti della SOS possano essere ritenuti validi e di calcolare il punteggio prima di inoltrare la domanda. In altri termini, grazie agli strumenti offerti dall'Anac deve escludersi che le stazioni appaltanti potessero e possano non essere edotte delle regole della qualificazione e del punteggio ottenibile con i documenti in proprio possesso.

Conseguentemente, deve escludersi la configurazione della colpa, anche grave, ovvero il grave difetto di diligenza e attenzione, atteso che la possibilità di errore nel compilare la domanda era ed è minima, grazie agli strumenti che nella fattispecie concreta sono stati messi a disposizione dell'Autorità.

L'elemento psicologico ravvisabile nel caso in esame è, dunque, il dolo, se non diretto quantomeno eventuale, inteso quale consapevole accettazione del rischio che un evento possa verificarsi (l'abbassamento del livello di qualificazione a seguito del controllo dei requisiti, di fatto realizzatosi in questa sede) (cfr. Cass. Pen. Sez. III, n. 52411 del 19/6/2018; n. 42606/2022).

La giurisprudenza ha affermato che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatosi in concreto, aderendo psicologicamente ad essa (Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 4623 del 31 gennaio 2018). In altre parole, *"...l'agente deve 'lucidamente' raffigurarsi il fatto lesivo quale conseguenza della sua condotta, e deve inoltre consapevolmente determinarsi ad agire comunque, accettando compiutamente la verifica di tale fatto lesivo"* (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 12680 del 22/4/2020).

Tali elementi sembrano configurabili nel caso di specie. Ed invero, per come è stato strutturato il sistema, la qualificazione consegue automaticamente alla presentazione della dichiarazione da parte della Stazione Appaltante/Centrale di Committenza, senza che siano previste verifiche preventive o filtri di sorta. L'ente quindi, al momento della presentazione della domanda, era pienamente consapevole che alle proprie dichiarazioni sarebbe conseguita automaticamente la qualificazione nel livello corrispondente ai requisiti dichiarati. E, dunque, si è assunto il rischio della dichiarazione resa, non corrispondente al vero.

Infine, si sottolinea come di norma nelle sanzioni amministrative siano sufficienti la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, senza necessità della concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché l'art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cons. Stato n. 2362/2020 e n. 6473/2022), circostanza nel caso di specie non provata.

In merito alla valutazione di gravità, occorre considerare, altresì, i fatti accertati hanno comportato l'alterazione del sistema di qualificazione, volto a garantire che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza chiamate a svolgere le procedure di affidamento siano in possesso di una preparazione professionale adeguata al livello di qualificazione conseguito e alle procedure di affidamento da svolgere. Occorre considerare, altresì, che, dal corretto funzionamento del sistema di qualificazione dipende l'attuazione concreta del

principio del risultato, declinato nel codice in termini di massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, di rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e di attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La dichiarazione non veritiera resa dalla Stazione Appaltante Villa Reale e Parco di Monza sulla formazione in sede di domanda di qualificazione 8 giugno 2023 rappresenta, in conclusione, una grave violazione ex art. 63, comma 11, del codice dei contratti, in quanto dolosamente tesa a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti e ad ottenere il beneficio della qualificazione SF1 cui la Stazione Appaltante non aveva diritto.

Ne consegue l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma medesima, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge n. 689/1981 e di quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

Per la quantificazione della sanzione, in prima applicazione, l'Autorità ritiene di poter considerare il mancato utilizzo della qualificazione illegittimamente conseguita. Dalla consultazione della BDNCP risulta infatti che la Stazione Appaltante non ha svolto procedure di gara nel livello di qualificazione illegittimamente ottenuto. Per l'effetto, la sanzione è quantificata nella misura di **€ 500,00 (cinquecento)**, pari al minimo edittale.

Tutto ciò premesso

preso atto dell'istruttoria sopra riportata;

accertato che

i documenti prodotti dalla Stazione Appaltante Villa Reale e Parco di Monza non sono idonei a confermare quanto dichiarato in sede di domanda di qualificazione con riguardo alla competenza e alla formazione del personale che compone la SOS;

accertato, in particolare, che

diversamente da quanto dichiarato in sede di domanda (quattro componenti della SOS con formazione base, due con formazione specialistica e due con formazione avanzata), risultano *per tabulas*: alla data della domanda solo due componenti con formazione base e alla data del riscontro della stazione appaltante solo tre dipendenti con formazione base, ma mai nessun dipendente con formazione specialistica ed avanzata;

accertata, dunque

la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di competenza e formazione dichiarati ai fini del conseguimento della qualificazione e richiesti ai sensi dell'art. 6, dell'allegato II.4, al codice dei contratti pubblici;

ritenuta

la riferibilità alla Stazione Appaltante Villa Reale e Parco di Monza delle condotte accertate, quantomeno in termini di dolo eventuale, e la gravità dei comportamenti tenuti;

ritenuto, quindi,

che le circostanze accertate configurino una grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63, comma 11, del Codice dei

contratti pubblici, in quanto costituiscono dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti;

accertato che

l'assenza dei requisiti suddetti alla data della domanda comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da 54,33 a 39,51 e, dunque, l'abbassamento del livello di qualificazione da SF1 a SF2;

considerato che

la qualificazione conseguita sulla base delle dichiarazioni non veritiere è venuta a scadenza in data 30.6.2025;

considerato altresì, che

il livello conseguito nella prima fase della qualificazione rileva ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;

ritenuta dunque

la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12 dell'allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici, per l'attivazione del potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della Stazione Appaltante;

considerata

la quantificazione della sanzione secondo i criteri sopra riportati;

nell'esercizio del potere sanzionatorio sul sistema di qualificazione di cui all'art. 63 e dell'art. 12, dell'allegato II.4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei Contratti pubblici";

In sede di adunanza 10 dicembre 2025 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del Regolamento Sanzionatorio in oggetto, l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 63, comma 11, e dell'art. 12, dell'allegato II.4 del Codice dei Contratti, trattandosi di grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione, come precisate dall'art. 3 del Regolamento citato, nella misura di **€ 500,00 (cinquecento/00)**;
- di trasmettere la presente delibera alla Stazione Appaltante Villa Reale e Parco di Monza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, raccomandando di valutare se le suesposte considerazioni incidono sulla eventuale nuova qualificazione;
- di trasmettere la presente delibera all'Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti di questa Autorità per gli eventuali adempimenti di competenza ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al Codice;
- la trasmissione della presente delibera alla Procura della Repubblica competente per territorio per gli eventuali seguiti di competenza.

Il pagamento della sanzione va effettuato nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della P.E.C. o della notifica della raccomandata di trasmissione della delibera, mediante bonifico intestato alla Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. di Roma - codice IBAN: IT 770 01030 03200 0000 04806788 (*Si precisa che il quinto carattere del codice Iban - dopo IT77*

- *corrisponde alla lettera “O” e non alla cifra zero*). Nella causale va inserita la dicitura “pagamento delibera sanzionatoria A.N.AC. n. ... *(riportare il numero della delibera)*” - Una volta effettuato il pagamento, copia del bonifico contenente il suo ID (C.R.O. o T.R.N.) va inviata all’indirizzo URF@anticorruzione.it e trasmessa via P.E.C. all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La copia del bonifico priva dell’indicazione dell’ID (C.R.O. o T.R.N.) non permette la registrazione dell’avvenuto pagamento.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 dicembre 2025
Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente